

DIRITTO E SOCIETÀ

Riforme. La nuova legge amplia la platea dei soggetti destinatari degli istituti riservati finora alle coppie che hanno contratto matrimonio

# Unioni civili, cosa cambia per le aziende

## Dalla liquidazione del Tfr al superstite alle ferie matrimoniali, partner trattato come il coniuge

Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone

Dopo tanto clamore la legge sulle unioni civili taglia il traguardo e impatterà in vari ambiti della vita civile. Tra questi, non poteva mancare una ricaduta sul complesso mondo del lavoro e sulla sfera previdenziale. D'ora in poi gli addetti ai lavori dovranno prestare, quindi, attenzione alle unioni civili tra soggetti dello stesso sesso, il cui certificato realizza l'avvio dell'istituto giuridicamente tutelato.

### PREVIDENZA

Oltre al diritto alla pensione di reversibilità è stabilita anche la corresponsione degli assegni familiari

parte dell'unione civile.

Sempre in tema di Tfr va poi ricordata l'obbligatorietà (ex articolo 12 bis della Legge 898/70) di corrispondere all'ex coniuge divorziato e non risposato, titolare di assegno divorzile, il 40% del Tfr riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. L'articolo 1, comma 25, della norma in esame, considera compatibile questa disposizione e, dunque, l'obbligo si estende anche agli uniti civilmente la cui relazione è stata dichiarata sciolta (con obbligo di mantenimento).

Troverà applicazione anche la disciplina sulle ferie matrimoniali. In entrambi le tipologie, sia in quella indennizzata dall'Inps, sia nell'altra generalmente prevista dai contratti collettivi nazionali viene, infatti, usata la parola "matrimonio", la quale, come abbiamo visto, è estensibile.

Riguardo ai profili che interessano il campo previdenziale, oltre alla reversibilità della pensione, anche altri istituti appaiono chiamati in gioco a partire da quello relativo alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Sul punto l'applicabilità sembrerebbe andare de plano attesa la formulazione dell'articolo 2, del Decreto legge 69/88 (Legge 153/88), nella parte in cui afferma che il nucleo familiare è composto dai coniugi. Nessun dubbio riguarda l'operatività delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, visto che l'articolo 12, del Decreto del presidente della Repubblica 917/86 (Tuir) prevede la deduzione dall'imposta lorda di una somma agganciata ai carichi di famiglia, tra cui figura anche il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Si ritiene, inoltre, che possa applicarsi anche la normativa di cui al 3° comma dell'articolo 33 della Legge 104/92. Si tratta della possibilità di fruire di 3 giorni di permesso, concessa a chi assiste il coniuge con handicap in situazione di gravità. Allo stesso modo sembra estensibile il permesso (3 giorni) per gravi motivi familiari, atteso che l'articolo 4 della Legge 53/00 riconosce il beneficio in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge. Semaforo verde anche all'applicabilità del congedo biennale ex lege 151/01 (articolo 42, comma 5 bis), previsto a beneficio del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata.

ni, gli adempimenti connessi alla gestione dovrebbero aumentare andando a incidere sui tempi di lavoro degli addetti agli uffici del personale. L'aumento delle unioni farà, inoltre, anche levitare alcuni costi a carico del datore di lavoro (per esempio: il congedo matrimoniale).

Per comprendere come la regolamentazione potrà impattare con il mondo del lavoro e con alcuni istituti previdenziali, occorre la stessa disposizione, la quale, al comma 20 dell'unico articolo di cui si compone, prevede che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti, gli atti amministrativi e i contratti collettivi in cui compaiono le parole "matrimonio", "coniuge", "coniugi" ovvero termini equivalenti, debbano riferirsi a anche a ognuna delle due parti dell'unione civile.

È prevista, tuttavia, una limitazione per quanto riguarda il codice civile, le cui disposizioni sono automaticamente applicabili solo se gli articoli di interesse sono espressamente richiamati. È il caso, per esempio, degli articoli 218 e 2120 del codice civile che dispongono l'applicabilità delle disposizioni concernenti il pagamento del trattamento di fine rapporto e della relativa indennità in caso di morte del lavoratore anche alla

### Regole e conseguenze

#### SIGILLO DI GARANZIA

Chi deciderà di unirsi civilmente con una persona dello stesso sesso, verrà ammesso a beneficiare di alcuni diritti sino a ora negati. Per il loro riconoscimento, il datore di lavoro dovrà ricevere dal dipendente una certificazione. Alla stregua del matrimonio è previsto il rilascio di un certificato che sancirà il status di "unito civilmente". Il certificato attesterà la costituzione della unione e conterrà i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della residenza. Entreranno a far parte del documento anche i dati anagrafici e la residenza dei testimoni. L'azienda, dalla ricezione della certificazione, dovrà trattare il lavoratore o la lavoratrice quale parte della unione come fosse un coniuge.

#### LICENZIAMENTO

L'articolo 35 (commi 3 e 4) della legge 198/2006 prevede il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio quanto segue la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio e, quindi, ritiene nullo. La stessa disposizione prevede, inoltre, nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di matrimonio, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione territoriale del lavoro. Si tratta di una norma che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sulle unioni, va in sofferenza in quanto identifica quale beneficiaria solo donne. Si rende necessaria un intervento correttivo.

#### TFR E INDENNITÀ

La normativa sulle unioni civili interviene anche su due istituti erogabili in caso di decesso del lavoratore: il trattamento di fine rapporto (Tfr) e l'indennità quantificata nella stessa misura del preavviso. L'equiparazione è totale e diretta; di conseguenza, la parte che resta in vita e che si era unita civilmente con il de cuius, ha diritto a ricevere, oltre al trattamento di fine rapporto, anche una somma corrispondente all'indennità sostituita di preavviso. Per la certificazione di tale ultimo importo, si assume come base di computazione la contribuzione che sarebbe stata durante il periodo di preavviso previsto contrattualmente.

#### DIVORZIO

La legge sulle unioni civili prevede la totale compatibilità di alcune disposizioni, contenute nella regolamentazione del divorzio (legge 898/70). Tra queste figura anche l'obbligo di pagare una parte del Tfr al coniuge divorziato. In particolare, la norma prevede che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzio di mantenimento, al 40% dell'indennità di fine rapporto, percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

#### MATRIMONIO

Per espressa previsione legislativa, si prevede un parallelismo con altre disposizioni. Infatti, le norme che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole "coniuge" (declinato anche al plurale), oppure termini con analogo significato, presenti in leggi, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi di lavoro, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile. Questa liaison rende mutuabile la normativa sull'Anf e qualche altra prestazione di tipo previdenziale come il 3 giorni di permesso per chi assiste il coniuge con handicap in situazione di gravità e il congedo biennale ex lege 151/2001 (art. 42, c.5 bis), previsto in favore del coniuge convivente di soggetto con handicap grave.

Rapporti patrimoniali. A differenza di quanto è previsto per le convivenze di fatto la comunione è lo «stato» ordinario per unioni e matrimoni

## Nel patto di convivenza il regime dei beni

Angelo Busani

La nuova legislazione in tema di rapporti di coppia porta come conseguenza uno scenario nel quale vi saranno da osservare quattro situazioni: la convivenza non registrata (che, nella nuova legge, non trova menzione e alla quale è immaginabile sarà dato dai giudici la medesima rilevanza finora attribuita, in assenza di qualsiasi legislazione, alle coppie conviventi e non sposate); la «convivenza di fatto» registrata all'Anagrafe (tra persone di qualunque sesso, identico o diverso);

«l'unione civile» tra persone di sesso identico (non è ammessa una unione civile tra persone di diverso sesso poiché, in tal caso, occorre ricorrere al matrimonio); il matrimonio tradizionale, che ha come presupposto fondamentale la diversità di sesso delle persone che compongono la coppia.

Tra le più rilevanti conseguenze della nuova legislazione in materia di unione civile e di convivenza di fatto svetta senz'altro la rivoluzione che questa normativa comporta nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in

### IMPRESA FAMILIARE

Qualsiasi rapporto unisca il soggetto imprenditoriale con l'altro componente della coppia quest'ultimo parteciperà agli utili e agli incrementi

«contratto di convivenza» (con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, di cui è disposta la pubblicità nei registri anagrafici) mediante il quale anche nel regime di convivenza registrata si ottiene la messa in comune dei beni e dei diritti che i conviventi di fatto acquisiscono nel periodo in cui la convivenza registrata si svolge.

Secondo la nuova legge questo contratto di convivenza, oltre che regolamentare il regime degli acquisti durante la convivenza, potrà contenere anche le modalità di contribuzione dei conviventi alle necessità della vita in comune, in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo. La legge non dice altro sul contratto di convivenza, se non che ad esso non sono applicabili condizioni e termini:

spetterà dunque all'elaborazione degli studiosi prima, e della giurisprudenza poi, stabilire se il contratto di convivenza potrà essere suscettibile di «ospitare» altri contenuti, quali, ad esempio, la definizione in anticipo (vietata invece nel caso del matrimonio) dei comportamenti da tenere e delle contribuzioni da effettuare in caso di cessazione del rapporto di convivenza.

Occorre infine notare che le coppie sposate, unite in una unione civile o in una convivenza di fatto registrata, saranno equiparate sotto ogni aspetto nel caso in cui uno dei membri della coppia eserciti un'attività aziendale sotto forma di «impresa familiare». Infatti, in questa ipotesi, qualsiasi sia il rapporto (matrimonio, unione civile, convivenza registrata) che unisce il soggetto imprenditore con l'altro componente della coppia, quest'ultimo partecipa in ogni caso agli utili e agli incrementi dell'impresa individuale del componente della coppia titolare dell'impresa.

### Domande e risposte

## Le differenze tra le nuove famiglie

La pubblicità

L'esistenza di un matrimonio risulta dai registri degli atti di stato civile. Quale pubblicità ricevono le unioni civili e le convivenze?

Le unioni civili ricevono la medesima pubblicità che è disposta per il matrimonio e, quindi, nei registri dello stato civile. La convivenza registrata è certificata invece nei registri dell'anagrafe comunale. La convivenza non registrata invece non riceve pubblicità.

### Il cognome

Nel matrimonio tradizionale la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito. Quale è la regola in materia nelle unioni civili e nelle convivenze registrate?

Nell'unione civile gli uniti hanno la facoltà dell'adozione opzionale di un cognome comune, scegliendolo tra i cognomi originari, cui anteporre o posporre il proprio cognome originario. Nella convivenza di fatto ciascuno dei conviventi mantiene il cognome originario.

### I rapporti patrimoniali

Come sono regolati i rapporti patrimoniali tra uniti civili e tra conviventi?

Nel matrimonio il regime patrimoniale legale (cioè in mancanza di una diversa opzione) è quello della comunione dei beni: vale a dire che divengono comuni gli acquisti compiuti da uno o da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Ai coniugi è però data la facoltà di scegliere il regime di separazione dei beni con la conseguenza che gli acquisti appartengono al solo coniuge che li effettua. I coniugi possono anche stipulare la convenzione di fondo patrimoniale, destinando cioè taluni beni a vantaggio della famiglia nel suo complesso. Un identico discorso può essere ripetuto per gli uniti civili, i quali, sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali nel corso dell'unione civile, sono perfettamente parificati ai coniugi del matrimonio tradizionale. Nella convivenza non si instaura alcun regime patrimoniale, ma i conviventi possono stipulare un «contratto di convivenza», nel quale regolamentare i loro rapporti patrimoniali.

Angelo Busani

### TV A CURA DI LUIGI PAINI

#### Captain America: The Winter Soldier

21.15 | RAIDUE  
Film con Chris Evans (nella foto)



#### DA NON PERDERE

15.15 | RAITRE  
Ciclismo: Giro d'Italia.  
La settima tappa è dedicata, sulla carta, ai velocisti: 211 chilometri, da Sulmona a Foligno.

21.10 | SKY ARTE  
Troublemakers - The story of Land Art.  
Michael Heizer, Walter De Maria, Robert Smithson: ecco come le loro innovative ricerche hanno saputo rinnovare i confini dell'arte tradizionale.

ATTUALITÀ  
22.30 | RAI STORIA  
La guerra dei vulcani.  
Da una parte Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, dall'altra Anna Magnani e William Dieterle: alle isole Eolie, sul finire degli anni 40, i due set sono "guerra aperta".

23.05 | RAITRE  
Sfide.  
Viaggio nella storia dei Campionati europei di calcio: prima di quattro puntate presentate da Alessandro Zanardi.

SPETTACOLO  
21.05 | RAITRE  
Il capitale umano,  
di Paolo Virzì, con Fabrizio Bentivoglio, Italia 2014 (109'). Drama nella Brianza opera: un incidente stradale fa venire a galla il peggio.

21.15 | PREMIUM CINEMA 2  
Il fascino indiscreto dell'amore,  
di Stefan Liberski, con Pauline Etienne, Belgio - Francia 2014 (100'). In Giappone c'è nata, ma ha vissuto 20 anni lontano. Quando ritorna a Tokyo...

### RADIO 24

#### Gli Usa giorno per giorno

13.45 | AMERICA 24  
Mario Platero (foto) racconta fatti e le notizie americane delle ultime 24 ore



Frequenze: 800-080408  
Per intervenire alle trasmissioni:  
800-240024 SMS 349-2386666  
I Gr possono essere ascoltati anche su:  
www.radio24.it

6.15 | America 24  
di Mario Platero  
6.30 | 24 mattino - L'Italia si desta  
di Alessandro Milan  
7.00 | Gr 24  
7.20 | In primo piano

8.15 | 24 mattino - Attenti a noi due  
con Oscar Giannino e Alessandro Milan  
9.05 | Mix 24  
di G. Minotti, con P. Buttafuoco e M. Sechi  
9.05 | Vale la pena  
9.30 | Storia di star

10.30 | Cuore e denari  
di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani

21.00  
Effetto notte  
IN CHIUSURA DI GIORNATA  
L'appuntamento per avere un quadro chiaro e completo del giorno che si sta chiudendo con il punto sulle notizie dall'Italia e dal mondo, viaggiando attraverso la politica, l'economia, la cronaca, la cultura, lo sport. Non mancano i punti di vista e le analisi degli ospiti sui fatti principali e una finestra sui talk show televisivi in diretta. Conduce Roberta Giordano (foto)

12.05 | Melog, cronache meridiane  
di Gianluca Nicoletti  
13.00 | Effetto giorno, le notizie in 60 minuti  
di Simone Spetia  
13.45 | America 24 di Mario Platero  
14.05 | Tutti convocati  
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo  
15.30 | Il falco e il gabbiano  
di Enrico Ruggeri  
16.30 | La versione di Oscar  
di Oscar Giannino  
17.05 | Focus economia  
di Sebastiano Barisoni

18.30 | La zanzara  
di Giuseppe Cruciani  
20.55 | Smart city  
di Maurizio Melis  
21.00 | Effetto notte, le notizie in 60 minuti  
di Roberta Giordano  
22.05 | 2024  
di Enrico Pagliarini  
23.05 | Mix 24 R

GR24: all'ora  
STRADE IN DIRETTA: ai 15' e ai 45'  
BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

### IL TEMPO

www.ilsole24ore.com/meteo

Oggi BBmeteo.com

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 05:53 ▼ 20:45 | Roma ▲ 05:50 ▼ 20:22



Nord: molte nubi tra Liguria e Nordest con locali precipitazioni, eccetto che in Romagna; schiarite al Nordovest pur con fenomeni sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.  
Centro e Sardegna: spiccata variabilità sulle Tirreniche con locali piogge, specie su dorsale e basso Lazio. Velato altrove. Temperature in calo, massime tra 17 e 22.  
Sud e Sicilia: tempo variabile sulle Tirreniche con locali precipitazioni in arrivo; localmente sulla medio-alta Sicilia; velature altrove. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 25.

Domani

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 05:52 ▼ 20:46 | Roma ▲ 05:49 ▼ 20:23



Nord: spesso instabile tra Levante, Emilia Romagna e Nordest con nubi e piogge sparse; aperture al Nordovest ma con acquazzoni entro sera dai monti. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 24.  
Centro e Sardegna: ancora spiccata variabilità con occasione per rovesci e temporali sparsi, specie su tirreniche e dorsale. Temperature stabili, massime tra 18 e 23.  
Sud e Sicilia: tempo a tratti instabile tra Campania e Calabria tirrenica; meglio altrove salvo locali fenomeni a evoluzione diurna. Temperature stabili, massime tra 20 e 25.

### Temperature

Italia	OGGI	DOMANI	Europa	OGGI	DOMANI	Parigi	OGGI	DOMANI
Ancona	14-21	15-20	Atene	16-30	15-28	Stoccolma	11-11	11-8
Bari	16-24	17-23	Berlino	9-21	5-13	Tirana	17-22	17-22
Bologna	13-22	14-21	Bruxelles	6-20	10-10	Vienna	15-15	8-20
Cagliari	12-19	12-19	Bucarest	13-25	13-24	Zurigo	10-13	6-13
Firenze	12-20	12-21	Copenaghen	10-16	10-13	Mondo	OGGI	DOMANI
Genova	15-18	16-18	Dublino	4-13	0-14	Hong Kong	23-30	24-29
Milano	13-19	13-23	Francoforte	9-22	3-13	Los Angeles	14-27	13-25
Napoli	15-20	15-19	Istanbul	15-30	15-32	New Delhi	29-42	29-43
Roma	16-23	16-21	Lisbona	12-18	12-18	New York	11-20	7-24
Palermo	14-19	13-18	Londra	8-18	8-11	Rio de Janeiro	19-24	17-23
Torino	11-20	12-18	Madrid	4-19	5-21	Singapore	29-31	29-31
Venezia	13-19	14-20	Mosca	4-15	4-16	Tokyo	13-25	12-21

### LOTTO

Lotto	Estrazione del 12/05/16	SuperEnalotto	Combinazione vincente
Nazionale	3 55 63 77 28	10 25 52 54 59 84 Jolly 42	Numero Superstar 52
Bari	25 68 62 86 47	Montepremi	3.860.376,60 €
Cagliari	25 72 18 21 23	6 punti	- €
Firenze	76 2 28 25 79	5+1	- €
Genova	48 21 13 82 42	5 punti	1 162.135,82 €
Milano	90 3 24 83 59	4 punti	498 328,15 €
Napoli	17 72 36 42 59	3 punti	20.118 24,62 €
Palermo	45 39 4 29 86	2 punti	296.919 5,20 €
Roma	43 71 62 38 67	5 stella	- €
Torino	37 89 58 41 83	4 stella	4 32.815,00 €
Venezia	30 37 52 26 66	3 stella	131 2.462,00 €
		2 stella	1.618 100,00 €
		1 stella	9.452 10,00 €
		0 stella	19.351 5,00 €

..... 24 ORE .....

## IN 100 SECONDI

“I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE”, il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.

Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su radio24.it e rds.it

Info su www.rds.it, www.radio24.it e www.ilsole24ore.com